



COMUNE DI CAIVANO

Provincia di Napoli

**SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI-STATO CIVILE-STATISTICA-
INFORMATIZZAZIONE**

0818312528 Fax 0818359941/42

a.peluso@comune.caivano.na.it

Carta d'Identità: rilascio, rinnovo e duplicato

E' il documento che attesta l'identità della persona. Reca la fotografia, la firma (solo se il titolare ha compiuto 12 anni) e i dati personali (luogo e data di nascita, stato civile, professione e residenza). Su richiesta può anche essere un documento valido per l'espatrio.

Il Decreto legge n. 70/2011 ha introdotto nuove disposizioni sopprimendo il limite minimo di età per il rilascio della carta d'identità, che adesso può essere rilasciata anche ai minori di 15 anni con validità temporale diversa a seconda dell'età.

Dal 14 giugno 2011 quindi la carta d'identità ha validità di:

- 10 anni dalla data di rilascio per i cittadini di età superiore ai 18 anni,
- 5 anni dalla data di rilascio per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni
- 3 anni per i minori di età inferiore ai 3 anni.

Tali disposizioni si applicano anche alle carte d'identità non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.

Chi può fare la richiesta:

Tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti in Italia.

Italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire (Anagrafe Italiana Residenti Estero) devono recarsi personalmente presso l'Ufficio Anagrafe o presso il Consolato italiano di appartenenza nello Stato estero di residenza.

Stranieri residenti

I cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in questo comune possono ottenere una carta d'identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.

Cittadini stranieri non residenti in Italia

Non è previsto il rilascio della carta d'identità

Dove:

All'Ufficio Carte di identità del II° Settore del Comune di Caivano, sito in Via Imbriani, piano terra.

Quando:

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle Ore 9.00 alle Ore 12.00.

Lunedì e giovedì dalle Ore 15,00 alle Ore 17,00.

Come fare:

Rilascio della carta di identità

- Portare 2 fotografie uguali, recenti, formato tessera, posa frontale, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi). I tratti del viso devono essere comunque ben visibili. Le fotografie non devono essere stampate su carta termica, né essere stampe digitali.

Diritti € 5,42.

Le carte d'identità non devono essere plastificate.

Proroga della carta di identità scaduta

Ai sensi del Decreto Legge 25/6/2008 n. 112 la validità delle carte di identità è prorogata a 10 anni. Per le carte di identità emesse dal 26/6/2003 al 25/6/2008, alla scadenza dei cinque anni è sufficiente presentarsi allo sportello del Municipio per l'apposizione del timbro di rinnovo, senza fotografie. In caso di impedimento, il rinnovo può essere fatto anche da una persona di fiducia munita di apposita delega e di documento di riconoscimento dell'intestatario.

Nota Bene Con la modalità di rinnovo del documento, alla vecchia scadenza dei cinque anni, si sono verificati casi di inutilizzabilità per l'espatrio, per cui con Circolare n. 23 del 28/07/2010 il Ministero degli Interni ha previsto la possibilità di sostituire la carta d'identità da prorogare o già prorogata, seppur valida, con una nuova carta d'identità la cui validità decennale decorrerà dalla data del rilascio, motivando l'esigenza. Ulteriori informazioni, anche con lista dei paesi che non hanno accettato la carta d'identità prorogata, come l'Egitto, possono essere consultate nella sezione "viaggiare sicuri" del Ministero degli Esteri.

Rinnovo della carta di identità scaduta

La carta di identità ha validità:

- di 10 anni dalla data di rilascio per i cittadini di età superiore ai 18 anni,
- di 5 anni dalla data di rilascio per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni
- di 3 anni per i minori di età inferiore ai 3 anni.

Il rinnovo può essere richiesto a partire da 180 giorni prima della scadenza.

Duplicato della carta di identità smarrita, rubata o deteriorata

presentare copia della denuncia di furto o smarrimento o originale della carta di identità deteriorata; presentare 2 foto-tessera uguali, recenti, posa frontale, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi). I tratti del viso devono essere comunque ben visibili. Le fotografie non devono essere stampate su carta termica, né essere stampe digitali;

Diritti per rilascio duplicato per smarrimento Euro 10,58; Diritti per rilascio duplicato per furto Euro 5,42. Si informa che le carte d'identità rilasciate non devono essere plastificate.

Minorenni fino a 18 anni

I minorenni, devono presentarsi di persona accompagnati da uno o tutti e due i genitori (vedi di seguito) con 2 foto tessera frontali recenti e senza copricapo.

Per la carta valida per l'Italia

I minorenni devono essere accompagnati da un genitore munito di documento valido.

Per la carta valida per l'espatrio

I minorenni devono invece essere accompagnati da entrambi i genitori, muniti di documento valido. Questi ultimi devono dare l'assenso all'espatrio, firmando un'apposita sezione del modulo di richiesta, e dichiarare, sempre sul modulo, l'assenza di motivi che ostano all'espatrio (ai sensi dell'art. 1 DPR n. 649/1974). La carta d'identità avrà la firma del minore solo se questo ha già compiuto i dodici anni.

Nota Bene

Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori sono affidati, analogamente per quanto previsto per i lasciapassare ed il passaporto. Per semplificare l'applicazione delle recenti disposizioni si informano i genitori o chi ne fa le veci che è opportuno, nel caso di viaggi all'estero, munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore. Quando il minore è stato riconosciuto dal genitore, ma questo non è rintracciabile o non vuole dare l'assenso per l'espatrio, ci si deve rivolgere al Giudice tutelare.

I cittadini stranieri extracomunitari residenti in Italia

devono presentarsi personalmente con:

- 2 foto-tessera uguali e recenti, senza copricapo. Le fotografie non devono essere stampate su carta termica, né essere stampe digitali.

Il copricapo è ammesso solo per motivi religiosi, su dichiarazione scritta del richiedente purché l'immagine mostri chiaramente i tratti del viso.

- Il passaporto valido + 1 fotocopia e il permesso di soggiorno in originale + 1 fotocopia (i due documenti non devono presentare difformità).

La carta di identità rilasciata non è valida per l'espatrio.

Tempi

Rilascio immediato.

Rinnovo: da 180 giorni prima della scadenza

Duplicato: entro i termini di validità della carta

Norme di riferimento

- 1) Regio decreto n.773/31;
- 2) Regio decreto n.635/40;
- 3) D.P.R. n.1656/65;
- 4) Legge n.15/68;
- 5) D.P.R. n.649/74;
- 6) Legge n.39/90;
- 7) Legge n.191/98;
- 8) D.P.R. n.445/00;
- 9) Circolare M.I.A.C.E.L. n.6190
- 10) Circolare Min. Interno n.8 del 26/06/08
- 11) Decreto legge n.112/08 convertito in legge n. 133/08
- 12) Circolare Min. Interno n.12 del 27/10/08
- 13)Decreto Legge n. 70 del 13/05/2011

Note:

Chi è impossibilitato a presentarsi personalmente allo sportello può richiedere il servizio a domicilio all'ufficio Carte d'identità, che interverrà con l'ausilio dei Vigili, portando 2 fotografie recenti e il certificato medico che attesti l'impossibilità a muoversi di casa.